

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Principi generali della regolamentazione
Art. 4 Ambito di applicazione
Art. 5 Oneri e obblighi del Comune
Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
Art. 7 Apertura dell'area
Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni
Art.9 Altre disposizioni comunali in materia
Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambatura per cani, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 Definizioni

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie, valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 27.11.2013.

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba delle aree di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori delle aree

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso alle aree di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
2. I proprietari/conduttori devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
3. I proprietari/conduttori devono entrare nelle aree di sgambatura uno alla volta, per un periodo massimo di 15 minuti, salvo accordo unanime fra i fruitori dell'area per comprovata conoscenza o comportamento amichevole fra i cani; è comunque garantito il diritto di ingresso singolo a coloro che non si sentono tranquilli ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area

mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 15 minuti;

4. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 15 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra i cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un periodo di pari durata di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;

5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra i cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;

6. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;

7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;

8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;

9. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani; qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;

10. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani, per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura e permetterne una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata) da parte di tutti i cittadini;

11. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;

12. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

13. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;

14. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;

15. I proprietari/conduttori dovranno limitare l'eccessivo latrato dei cani ed evitare qualsiasi situazione di disturbo alla pubblica quiete.

Art. 7 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è sempre aperta.

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale, dalle altre forze di polizia ed avvalendosi della cooperazione delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Lodi e di eventuali ispettori ambientali nominati dal Sindaco.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 9 – Altre disposizioni comunali in materia

Il presente regolamento annulla e sostituisce le disposizioni previste dall'art. 117 del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.